

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità, visto il proseguire dell'emergenza, per l'erogazione degli aiuti previsti dalla OCDPC n. 658/2020, al fine di garantire comunque la continuità di aiuto e nei limiti delle disponibilità assegnate all'Ente.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile i Comuni oltre ad utilizzare le risorse di cui all'Ordinanza, possono destinare all'attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni.

Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare s'intendono:

- per "generi alimentari" i prodotti alimentari necessari per il normale ed ordinario sostentamento delle esigenze del nucleo familiare;
- per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4) del presente disciplinare;
- per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti, pubblicati sul sito internet comunale e comunicati ai cittadini, assegnati dall'Ente;
- per "servizi sociali", l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Arena Po.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. L'importo del buono spesa è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
nuclei familiari costituiti da una sola persona	€ 100,00
nuclei familiari costituiti da due persone, anche conviventi, senza figli	€ 150,00
Nuclei familiari con figli maggiorenni	€ 200,00
Nuclei familiari con figli minori	€ 250,00
(nuclei familiari con figli minori e abitazione locazione)	€ 300,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Il bando è rivolto ai soggetti che, in costanza della situazione emergenziale, presentano difficoltà economiche e che si trovano in stato di necessità.

La richiesta è rivolta sia ai soggetti già beneficiari dei buoni alimentari di cui alle precedenti Ordinanze Sindacali, sia ai soggetti che non hanno presentato la domanda nella precedente procedura di erogazione dei buoni spesa.

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti:

a) essere il capo famiglia (o persona maggiorenne presente nello stato di famiglia) e tutti i componenti del nucleo devono trovarsi in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19 per i seguenti motivi: chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente;

b) non aver ottenuto ammortizzatori sociali o impossibilità ad accedere a forme di ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per l'emergenza Covid-19); possono beneficiare

dei buoni alimentari anche i soggetti che pur avendone diritto non hanno ancora percepito gli ammortizzatori sociali e che si trovano quindi in situazione di temporanea difficoltà: il soggetto di cui trattasi e il suo nucleo familiare devono avere un reddito annuo lordo non superiore a Euro 30.000,00.

c) assenza di altre fonti di sostentamento (es. redditi da pensione); possono beneficiare dei buoni alimentari i percettori di reddito da pensione sociale o di vecchiaia non superiore a Euro 8.000,00. Qualora il soggetto pensionato rientri in nucleo familiare di cui al punto precedente il reddito da considerare ai fini dell'assegnazione del buono alimentare corrisponde a Euro 38.000,00 con riferimento all'intero nucleo.

Costituiscono criteri di priorità (in ordine di priorità):

- a) non percepire alcun reddito pubblico (compreso reddito da cittadinanza),
- b) residenza in abitazione in locazione con contratto regolarmente registrato,
- c) presenza di figli minori
- d) presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

L'ufficio servizi sociali raccoglie e verifica le domande presentate, fornisce comunicazione dei nominativi dei beneficiari al Servizio Finanziario e fornisce comunicazione di inserimento nell'elenco ai beneficiari (o invia comunicazione di diniego della richiesta presentata).

Il Servizio Finanziario e Affari Generali:

- Prende accordi con gli esercizi commerciali per l'attuazione delle misure previste;
- Pubblica sul sito istituzionale del Comune gli esercizi commerciali presso i quali è possibile utilizzare i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari;
- Predispone i pagamenti del dovuto agli esercizi commerciali in seguito dell'erogazione dei buoni spesa;
- Pubblicare sul sito istituzionale dell'ente il presente provvedimento con i relativi allegati.

Art. 6 - Modalità di utilizzo del buono spesa

Gli esercizi commerciali presso i quali è spendibile il buono spesa sono quelli convenzionati con l'Ente.

Il beneficiario indica l'esercizio presso il quale intende spendere il buono spesa.

In caso di mancata fruizione del "buono spesa" il beneficiario dovrà provvedere alla tempestiva restituzione all'Ente.

I "buono spesa" potrà essere utilizzato per il solo acquisto di generi alimentari.

I soggetti beneficiari devono presentare all'Ente scontrino o ricevuta fiscale comprovante l'avvenuto acquisto di generi alimentari o di prima necessità.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d'istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 - Rapporti con gli esercizi commerciali

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione e il rischio di contagio; si provvederà a comunicare all'utente la concessione del buono e il relativo ammontare.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.